



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 107 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 175 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA PER IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE LUNGO LA SP 43 "PORTEGRANDI-CAPOSILE" AL KM 8+896 NEI COMUNI DI MUSILE DI PIAVE E SAN DONA' DI PIAVE. PROROGA ORDINANZA N. 45/2024. DURATA: DALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 16/04/2025 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 13/06/2025.

Il dirigente

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;

- iii il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vi il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

posto che:

- i con decreto del Sindaco metropolitano n. 48 del 22/09/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei manufatti di competenza della Città metropolitana di Venezia - S.P. 43 "Portegrandi – Jesolo" - ID 040 - Ponte sulla Piave Vecchia in località Caposile tra il Comune di Musile di Piave e di San Donà di Piave”;
- ii con determinazione dirigenziale n. 1118/2024 del 23/04/2024 i lavori in parola sono stati aggiudicati all’Impresa Polese S.r.l. (C.F.00133910935) con sede legale in loc. Campo Marzio n. 33 – Palazzo Candiani - 33077 Sacile (PN);

richiamata la propria ordinanza:

- i n. 397/2024 del 02/10/2024 con la quale veniva istituito il restringimento temporaneo della carreggiata stradale lungo la S.P. 43 “Portegrandi - Ca’ Sabbioni” dal Km 8+850 al Km 9+900 nei Comuni di Musile di Piave e San Donà di Piave dal 03/10/2024 al 31/01/2025;
- ii n. 45/2025 del 30/01/2025 con la quale veniva prorogato il restringimento temporaneo della carreggiata stradale sino al 16/04/2025 alle ore 18:00;

vista la necessità di prorogare la richiamata ordinanza n. 45/2025 del 30/01/2025 per il completamento delle attività di cantiere;

ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all’istituzione temporanea di restringimento della carreggiata stradale lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

- 1** di prorogare, ferme restando le precedenti prescrizioni, i termini di durata del restringimento temporaneo stabiliti con ordinanza n. 397/2024 del 02/10/2024 e n. 45/2025 del 30/01/2025, dalle ore 18:00 del

16/04/2025 alle ore 18:00 del 13/06/2025;

- 2 che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'effettivo inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle stesse;
- 3 che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Musile di Piave e di San Donà di Piave;
- 4 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 5 che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- il referente di cantiere è il geom. Davide Brigida tel. 342.818.77.29;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente